DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 1995

che approva il programma di eradicazione della malattia di Aujeszky in Austria

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(95/59/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio [1], del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina, modificata dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 9,

considerando che l'Austria ha avviato nel 1986 un programma di eradicazione della malattia di Aujeszky;

considerando che la Commissione ha esaminato il programma conformemente a quanto disposto all'articolo 9, paragrafo 2 della direttiva 64/432/CEE; che esso soddisfa le condizioni fissate all'articolo 9, paragrafo 1 della stessa direttiva e può quindi essere approvato;

considerando che, in data 16 novembre 1994, l'Austria ha presentato informazioni sul proprio programma di eradicazione della malattia di Aujeszky;

considerando che il programma permetterà in futuro l'eradicazione della malattia di Aujeszky in Austria; che la situazione concernente tale malattia in Austria verrà esaminata entro due anni;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma di eradicazione della malattia di Aujeszky presentato dall'Austria è approvato per un periodo di due anni.

Articolo 2

L'Austria mette in vigore entro il 1° marzo 1995 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per l'attuazione del programma di cui all'articolo 1.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° marzo 1995.

Articolo 4

La repubblica d'Austria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.